

FISCOPIÙ

Detrazione IVA, per la Commissione UE non c'è violazione

di **La Redazione**

News del 21 settembre 2018

Da Bruxelles arriva la risposta alla denuncia presentata da ANC e Confimi Industria: le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

I principi della direttiva IVA prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione IVA dall'[art. 2](#) del D.L. 50/2017 e il coordinamento interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018](#) si fonda sulla "*pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia*".

Questo il contenuto della risposta resa dalla **Commissione Europea** alla denuncia presentata nel maggio 2017 da **ANC e Confimi Industria** in relazione ai profili di contrasto dell'[art. 2](#) del D.L. 50/2017 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina IVA. La norma richiamata, come noto, riduce di un anno il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione. Alla sua emanazione è seguita la pubblicazione della [Circolare n. 1/E/2018](#) che, con lo scopo di assorbire tali contrasti, ha riconosciuto che il "*dies a quo*" (termine di decorrenza iniziale) per l'esercizio del diritto alla detrazione è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-CONFIMI (sul punto, si leggano le nostre [news del 16 maggio 2017](#) , del [19 maggio 2018](#) , del [28 marzo 2018](#) , del [16 maggio 2018](#)).

ANC e Confimi hanno tuttavia risposto alla Commissione proponendo di valutare l'opportunità di fornire proprie osservazioni anche circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del [D.P.R. n. 100/98](#) in materia di liquidazione dell'IVA. "*Si tratta in sostanza – si legge in una diramata ieri dalle due Associazioni - di capire se è sufficiente che il possesso della fattura si concretizzi entro il 16 del mese come dice il [D.P.R. n. 100/98](#) oppure debba concretizzarsi necessariamente entro il 31 del mese precedente. Si tratta di una questione tutt'ora fonte di forte imbarazzo fra gli operatori. Imbarazzo destinato ad amplificarsi a seguito dell'introduzione della disciplina della fatturazione elettronica di cui al [Provvedimento AdE del 30 aprile 2018](#) basato, per definizione, sul funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del Sdl, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni. Situazione questa che, nel caso di un'interpretazione restrittiva sull'applicabilità del [D.P.R. n. 100/98](#), genererebbe una disparità di trattamento fra funzionamento della detrazione in regime di fatturazione analogica rispetto a quello in fatturazione elettronica con il rischio di veder compromesso (come evidenziato in alcune nuove esemplificazioni inoltrate alla Commissione) il rispetto del principio di neutralità*".